

# ASSOCIAZIONE VENTO DI TERRA - ONLUS

## STATUTO

### TITOLO I

#### Costituzione e Sede

##### Articolo 1:

###### (Costituzione)

È costituita l'Associazione denominata "Vento di Terra - Onlus", di seguito denominata semplicemente Associazione. Alla presente Associazione si applicano tutte le disposizioni relative il D.Lgs. n. 460/1997.

L'Associazione usa nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

##### Articolo 2

###### (Sede)

L'Associazione ha sede in Rozzano (MI), Via Franchi Maggi n. 94, Località Quinto De' Stampi, opera in Italia e all'estero e può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località. Le variazioni di sede nel comune non necessitano di modifica statutaria.

##### Articolo 3

###### (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

### TITOLO II

#### Finalità e Funzioni

##### Articolo 4

###### (Scopi)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è un'organizzazione laica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà; opera in modo democratico e senza distinzioni di ordine politico, religioso, etnico, nel rispetto delle pari opportunità, delle

differenze di genere e dei diritti umani. L'Associazione avrà particolare riguardo per l'accoglienza e la promozione umana, comprese tutte le attività specificate nel presente Statuto.

2. L'Associazione non può svolgere attività istituzionali diverse da quelle indicate nel presente Statuto. In osservanza alla normativa in vigore sulla Cooperazione allo Sviluppo l'Associazione non potrà sviluppare rapporti di dipendenza, con enti con finalità di lucro, né essere collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro. Il fine istituzionale dell'Associazione è l'attività di Cooperazione allo Sviluppo in favore delle popolazioni del Terzo Mondo.

#### Articolo 5

(Modalità operative)

L'Associazione, là dove è presente ed opera, svolgerà la propria attività sempre attenta ai bisogni del territorio e in stretta, costante relazione con le istituzioni pubbliche e private, civili e religiose e in generale le organizzazioni del Terzo Settore, mirando allo sviluppo di comunità e al lavoro di rete.

#### Articolo 6

(Finalità e attività)

L'Associazione eserciterà la sua attività prevalentemente nei confronti di persone svantaggiate per ragioni fisiche, economiche, sociale e familiari nei seguenti settori:

- \* cooperazione allo Sviluppo con i Paesi in Via di Sviluppo
- \* servizi educativi rivolti a minori
- \* assistenza sociale e socio - sanitaria;
- \* sport dilettantistico;
- \* istruzione;
- \* formazione;
- \* promozione della cultura;
- \* tutela dei diritti civili;
- \* beneficenza;

Tra i soggetti svantaggiati sono ricomprese le collettività estere dei PVS, limitatamente agli aiuti umanitari.

In particolare essa si propone di realizzare e promuovere, a titolo esemplificativo:

- Progetti nell'area del Vicino Oriente, in particolare: interventi socio-educativi e di formazione a favore dei Campi Profughi di Gerusalemme Est: interventi di formazione, gestione di servizi educativi per minori e sviluppo di reti in

loco e in Italia. Le attività, dirette alle persone svantaggiate sopra definite, prevedono: laboratori ludico-didattici, dopo-scuola, corsi di teatro, danza e gite esterne. Si realizzano interventi di educazione al territorio, educazione civica e alla pace.

- Progetti nei Paesi africani in via di sviluppo; in particolare: promuove interventi di sostegno al sistema educativo primario nel Distretto di Milange, Provincia della Zambesia, Mozambico, in collaborazione con il Ministero dell'educazione mozambicano.

- Italia: realizza attività connesse ed accessorie alle attività principali svolte nei PVS sopradescritte, consistenti nella sensibilizzazione alle condizioni di vita dei beneficiari nei PVS. Anima iniziative pubbliche di sensibilizzazione sul tema del rapporto nord-sud e di approfondimento dei propri progetti, mirando a favorire lo scambio e la cooperazione tra realtà locali italiane e comunità beneficiarie.

- Ed in via generale intende:

1. Promuovere lo sviluppo di comunità in un'ottica di piena valorizzazione delle risorse locali e di pari dignità delle controparti.

2. Realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo nei PVS attraverso: l'invio di personale, diversamente inquadrato secondo la qualifica e l'esperienza professionale, per interventi di cooperazione a breve - medio termine o in situazione di emergenza; sostenere il cofinanziamento di microprogetti gestiti da referenti locali nei PVS, anche senza invio di volontari e di personale.

3. Sviluppare attività di ricerca azione nei PVS a partire dalle esigenze espresse dalle controparti, che mirino alla realizzazione di indagini di fattibilità su cui fondare il percorso di progettazione partecipata.

4. Sviluppare nei PVS la progettazione partecipata d'interventi in ambito educativo.

5. Promuovere e realizzare azioni e servizi di territorio mirati a favorire la crescita armonica e la difesa dei diritti dei minori nei PVS, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti dei minori.

6. Promuovere e realizzare: interventi di educazione allo sviluppo finalizzati a diffondere una cultura di sviluppo sostenibile; iniziative di sensibilizzazione sui diritti dei migranti non abbienti, sulla difesa e sulla promozione dei diritti umani; attività di informazione sui temi dello sviluppo, della cooperazione internazionale e della mondialità nelle scuole e, più in generale, rivolte alla cittadinanza; attività di educazione, scambio interculturale e di

integrazione rivolte in particolare a minori e giovani nei PVS.

7. Promuovere e realizzare servizi mirati all'inserimento sociale e alla difesa dei diritti delle donne nei Paesi in Via di Sviluppo, attraverso l'attivazione di percorsi e progetti finalizzati alla promozione delle pari opportunità e il riconoscimento delle differenze di genere come valore.

8. Promuovere e realizzare azioni mirate a favorire il riconoscimento dei diritti dei migranti non abbienti, cioè di coloro che vengono a trovarsi in una condizione di forte svantaggio economico e sociale in un territorio diverso dal loro Paese d'origine, valorizzare le differenze tra le culture, ricerche che permettano di approfondire la comprensione del fenomeno migratorio.

9. Promuovere lo sviluppo di iniziative che valorizzino la cultura e le risorse locali.

10. Sviluppare reti locali sia in Italia, sia nei paesi partner, con il coinvolgimento di enti territoriali, locali, associazioni religiose e laiche al fine di attivare canali di scambio in termini di risorse, metodologici, tecnologici e culturali.

### TITOLO III

#### Personale e Strutture

##### Articolo 7

###### (Personale dipendente)

Per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, l'Associazione si può avvalere di dipendenti e di personale assunto anche in regime di convenzione nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge. L'Associazione può inoltre avvalersi della collaborazione e delle prestazioni d'opera di professionisti e di altre organizzazioni con cui potrà stipulare apposite convenzioni.

##### Articolo 8

###### (Strutture di servizio)

L'Associazione può gestire strutture, anche se non di sua proprietà, per il conseguimento delle finalità statutarie. Ogni struttura di servizio creata per il raggiungimento delle suddette finalità, sarà regolata da uno specifico Regolamento e/o da un apposito atto di delega predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Per quelle strutture per le quali si rende necessaria la nomina di un apposito Comitato Esecutivo, lo specifico regolamento e/o l'atto di delega indicherà il numero dei

membri ed i poteri dei comitati esecutivi stessi. Con apposita delibera il Consiglio Direttivo nominerà i componenti di ciascun Comitato Esecutivo.

#### TITOLO IV Patrimonio ed Entrate

##### Articolo 9

(Potere di disposizione sui beni)

1. L'Associazione potrà acquistare e vendere beni immobili anche registrati.
2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera, con la presenza di almeno 3/4 dei soci e a maggioranza semplice, circa gli atti di straordinaria amministrazione che riguardino la cessione di beni mobili e/o immobili in patrimonio dell'Associazione che siano di rilevante entità.

##### Articolo 10

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, ad incremento del patrimonio stesso e quindi da elargizioni, eredità, donazioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e da quanto altro potrà possedere a qualsiasi titolo.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione ordinariamente dispone delle seguenti entrate:
  - a) dei versamenti effettuati da tutti coloro che fanno parte dell'Associazione;
  - b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
  - c) di tutte le risorse di cui al comma 1, non dedicate esplicitamente all'aumento del patrimonio.
3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo obbligatorio, denominata quota socio, per mantenere la qualifica di socio. In caso di inadempienza, la qualifica di socio decadrà a partire dal 1 aprile dell'anno solare successivo e sarà ratificata dal Consiglio Direttivo.
4. La partecipazione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota socio.
5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota socio, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso può pertanto farsi luogo la restituzione di quanto versato

all'Associazione.

TITOLO V  
Membri dell'Associazione

Articolo 11  
(Requisiti dei membri)

1. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche, gli enti di qualsiasi natura, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza, età, estrazione sociale, culturale e fede religiosa che, a giudizio del Consiglio Direttivo, ne condividono gli scopi.

2. I membri s'impegnano a partecipare effettivamente alla vita e alle iniziative dell'Associazione, contribuendo così a conseguire un suo organico sviluppo e a perseguirne le finalità. Si impegnano inoltre ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione.

3. L'effettività del rapporto associativo è garantita dall'espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo tra l'altro per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

È ammesso il voto per delega o per corrispondenza, con il limite di una delega per socio.

Articolo 12  
(Soci)

1. Chi desidera diventare socio dell'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, specificando le proprie generalità e l'attività svolta se si tratta di persona fisica.

Se la domanda è inoltrata da persona giuridica, Associazione o ente, essa deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede, la descrizione dell'attività svolta;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'organo che ha autorizzato la domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto nonché copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda.

Gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere e accettare le norme contenute nello Statuto dell'Associazione nonché l'eventuale regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente sull'ammissione dei soci.

3. Ogni socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di dimettersi dal novero dei membri dell'Associazione.

4. Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- morte;
- in presenza di gravi motivi, con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo.

Il socio fatto oggetto di provvedimento di esclusione potrà adire l'autorità giudiziaria.

## TITOLO VI Organi dell'Associazione

### Articolo 13 {Organi}

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

### Articolo 14 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci e costituisce l'organo fondamentale dell'Associazione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto.
3. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, ove obbligatorio per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 20 dicembre).
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; il Segretario è nominato tra i presenti.
5. Essa ha inoltre le seguenti attribuzioni:
  - a) elegge i membri del Consiglio Direttivo e, tra essi, il Presidente;
  - b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, delibera sulle principali questioni che riguardano la vita dell'Associazione, approva l'istituzione e lo scioglimento di sedi secondarie;
  - c) apporta modifiche ed aggiunte allo Statuto e al regolamento interno dell'Associazione;
  - d) delibera lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nominando i liquidatori e fissandone i poteri.

### Articolo 15 (Modalità di convocazione)

1. L'Assemblea viene convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta formale del Consiglio Direttivo o di un numero di soci pari almeno ad un terzo. In caso di richiesta formale di convocazione, il Presidente ha l'obbligo di convocarla entro un termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. La convocazione, completa di ordine del giorno, luogo e ora dell'Assemblea tanto in prima quanto in seconda convocazione, avviene a cura del Presidente mediante comunicazione al domicilio dei soci (lettera raccomandata, fax o mail con certificato di recapito e lettura), con preavviso di almeno otto giorni.
3. In prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea è altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l'intera compagine sociale e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
4. Per le modifiche dello Statuto e per gli atti di straordinaria amministrazione che riguardino la cessione di beni mobili e/o immobili in patrimonio dell'Associazione, è necessaria la presenza di almeno 1/2 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

#### Articolo 16

##### (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 soci. Nel numero dei componenti il Consiglio è compreso il Presidente. Nella scelta dei consiglieri sarà tenuta in considerazione la composizione internazionale dell'Assemblea.
2. La durata in carica del Consiglio Direttivo è di tre anni.
3. Il Consiglio, in caso di dimissioni, impedimento permanente o definitiva decadenza di uno dei suoi componenti, procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti sino allo scadere del Consiglio in carica.
4. Se le dimissioni, l'impedimento permanente o la definitiva decadenza riguardano il Presidente, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il nuovo Presidente provvisorio. Il nuovo Presidente va sottoposto a ratifica nella successiva Assemblea.
5. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute



per lo svolgimento del loro incarico e, se deliberato dall'Assemblea, un compenso per il loro ufficio.

#### Articolo 17

(Poteri e Funzioni)

1. Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione collegialmente secondo i poteri conferitigli dal presente Statuto.
2. Ammette i nuovi soci e ne dà comunicazione in Assemblea.
3. Stabilisce la quota socio.
4. Redige il bilancio annuale che sottopone all'Assemblea per l'approvazione.
5. Propone all'Assemblea l'istituzione e lo scioglimento di sedi secondarie.
6. Predisporre e approva atti di delega, conferendo i relativi poteri necessari, riservandosi in qualunque momento la facoltà di revoca.
7. Procede alla sostituzione dei suoi membri.

#### Articolo 18

(Decadenza)

1. Si decade dalla carica di membro del Consiglio in caso: di dimissioni, di gravi motivi che comportino l'esclusione dalla qualifica di socio, di eventuale ed insanabile conflitto di interessi, di qualunque altro motivo che comporti la perdita della qualifica di socio.
2. La pronuncia di decadenza dei singoli membri viene emessa dal Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. Contro tale provvedimento, il socio consigliere interessato può adire l'Autorità Giudiziaria.
3. Per gravi inadempienze o violazioni dello Statuto commesse dal Consiglio Direttivo in carica, su richiesta di 1/3 dei soci, l'Assemblea con la maggioranza assoluta dei soci può dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e, contestualmente, eleggere il nuovo Consiglio.

#### Articolo 19

(Convocazione)

Le convocazioni del Consiglio Direttivo vengono effettuate dal Presidente o da tre consiglieri, con un preavviso di almeno cinque giorni, mediante comunicazione al domicilio dei membri. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con telefonata, fax, e-mail o comunicazione scritta, inoltrata o notificata almeno 24 ore prima della riunione.

#### Articolo 20

(Maggioranza richiesta)

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Articolo 21

(Presidente)

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea fra i componenti il Consiglio Direttivo.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma, in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, vigila sul buon andamento amministrativo, è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione, verifica l'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. In particolare, il Presidente: stipula i contratti, riscuote somme da parte di enti pubblici o privati e rilascia quietanze. È autorizzato, inoltre, ad aprire conti correnti sia bancari che postali, anche con facoltà di scoperto, a sottoscrivere prestiti, anticipazioni e mutui, ecc. In relazione a ciò è pertanto autorizzato a sottoscrivere e firmare sia i relativi contratti e a compiere qualsiasi operazione inerente i suddetti conti. In fase di apertura del conto può autorizzare alla firma altri membri dell'Associazione. È autorizzato, infine, alla stipula di formali convenzioni con gli enti locali, regionali, nazionali e internazionali pubblici, privati e religiosi.

5. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

## Articolo 22

(Libri)

Sono libri dell'Associazione, fatti salvi altri prescritti dalla legge, conservati presso la sede:

\* i libri verbali delle deliberazioni:

a) dell'Assemblea;

b) del Consiglio Direttivo;

\* il libro dei soci.

## TITOLO VIII

Bilancio

## Articolo 23

(Bilancio)

Circa il bilancio consuntivo e preventivo si dispone quanto segue:

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci e di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, purché, se non sono soci, provvisti dell'autorizzazione del Presidente dell'Associazione.

## Articolo 24

(Utili o avanzi di gestione)

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## TITOLO IX

Scioglimento dell'Associazione

## Articolo 25

(Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative (di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui

all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge).

TITOLO X Disposizioni  
finali

Articolo 26

(Rinvio ad altre norme)

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.